



Decreto n° 0209 / Pres.

Trieste, 15 dicembre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE, PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TIPICI DI MALGA, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 8, COMMA 41, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 LUGLIO 2011 N. 0166/PRES.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/12/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 15/12/2023

GIANNI CORTIULA

in data 15/12/2023



Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con la deliberazione giunta n. 3160/2006 e n. 2564/2009;

Visto l'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” il quale prevede che nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria;

Visto il proprio decreto 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il “Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione del su citato articolo 8, comma 41, della legge regionale n. 22/2010”;

Visti i successivi propri decreti e, da ultimo, il proprio decreto del 19 luglio 2021, n. 0119/Pres., con cui sono state apportate talune modifiche al suddetto Regolamento;

Visto il testo del “Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011/0166/Pres.”, e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;”

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 7 dicembre 2023;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga,

in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011/0166/Pres." nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -